

DELIBERAZIONE 25 maggio 2015, n. 678

Approvazione schema di Accordo per la realizzazione di attività di volontariato per i migranti ospiti nelle strutture di accoglienza presenti nel territorio regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 41, “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

Visti in particolare gli artt. 56 e 58 della citata L.R. n. 41/2005 che prevedono siano realizzate politiche per gli immigrati e le persone a rischio di esclusione sociale;

Vista la L.R. n. 29/2009 “Norme per l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana” che afferma il primato della persona e il riconoscimento dei suoi diritti inviolabili e il rafforzamento della società Toscana come comunità plurale e coesa che guarda al complesso mondo delle migrazioni come ad un fattore di arricchimento e di crescita sociale ed economica;

Richiamato in particolare quanto disposto all’art. 6, c. 67 della stessa L.R. n. 29/2009, laddove si afferma la centralità della tutela del diritto di asilo e protezione sussidiaria, attraverso interventi di prima accoglienza e di integrazione, in raccordo con gli uffici centrali o periferici dello Stato coinvolti per competenza e con gli enti locali;

Vista l’Intesa sull’attuazione del Piano nazionale accoglienza approvata il 10 luglio 2014 in Conferenza Unificata che individua livelli di responsabilità e di governo con l’intento di promuovere l’organizzazione di un sistema di accoglienza in grado di rispondere in maniera dignitosa e tempestiva all’arrivo di migranti;

Vista la Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del 27 novembre 2014 con la quale si sollecitano gli enti territoriali e locali a porre in essere percorsi finalizzati a superare la condizione di passività dei richiedenti asilo e di coloro che sono in attesa della definizione del ricorso attraverso il loro coinvolgimento in attività volontarie di pubblica utilità svolte a favore delle popolazioni locali e finalizzate ad assicurare maggiori prospettive di integrazione nel tessuto sociale;

Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 (PSSIR), adottato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 91 del 5 novembre 2014 e, in particolare,

il punto 2.2.2 “L’accesso ai servizi della popolazione immigrata”;

Visto il “Piano di Indirizzo Integrato per le politiche sull’immigrazione” approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 20/2012, in particolare il punto 1.3.2 “Le categorie vulnerabili della popolazione straniera: richiedenti e titolari di protezione internazionale, minoranze etniche, vittime di tratta e di grave sfruttamento lavorativo”, che evidenzia come tra gli obiettivi specifici del Piano di indirizzo un ruolo di rilievo sia riservato alle misure destinate ai soggetti vulnerabili;

Preso atto del costante e consistente flusso di profughi verso il territorio italiano, per il quale si rende necessario sostenere iniziative immediate volte ad assicurare adeguata accoglienza e, contestualmente, interventi che favoriscano il positivo inserimento dei cittadini immigrati nei contesti territoriali nei quali vengono accolti;

Considerato che la Regione Toscana, sin dall’emergenza Nord-Africa del 2011, ha sperimentato un modello di accoglienza diffusa sul proprio territorio caratterizzato da moduli di piccole dimensioni alla cui attuazione hanno attivamente concorso soggetti pubblici e del privato sociale;

Preso atto che sul territorio regionale sono state realizzate importanti e positive esperienze di integrazione e inserimento sociale dei profughi presenti nelle diverse strutture di accoglienza, sperimentando inedite sinergie di collaborazione tra gli enti locali, i servizi pubblici e vari soggetti del Terzo Settore e del privato sociale;

Preso atto della circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione sopra richiamata che esorta la promozione di iniziative utili a sostenere la piena e positiva integrazione sul territorio regionale dei cittadini stranieri coinvolti nei flussi migratori straordinari attraverso il coinvolgimento degli enti locali, delle altre istituzioni pubbliche e dei soggetti del Terzo Settore e del privato sociale;

Considerato imprescindibile attivare una collaborazione tra la Regione Toscana, la Prefettura UTG di Firenze, ANCI Toscana, Associazioni di volontariato, Associazioni di Promozione sociale, Cooperative sociali e altri soggetti gestori delle attività di accoglienza, in relazione alla necessità di promuovere percorsi che potranno consentire ai migranti di interagire positivamente con il contesto sociale che li ospita attraverso lo svolgimento di attività di volontariato, senza fini di lucro, finalizzate a favorire un ruolo attivo e partecipe all’interno della comunità nella quale sono accolti e a realizzare uno scopo sociale e/o di pubblico interesse;

Ritenuto pertanto addivenire alla sottoscrizione di un apposito Accordo di collaborazione, per le finalità sopra rappresentate - secondo lo schema riportato nel testo di cui all'allegato 1 al presente atto - al fine di favorire la realizzazione di percorsi di accoglienza ed integrazione a favore dei cittadini stranieri che hanno presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale o sono in attesa della definizione del ricorso ospitati nelle strutture di accoglienza presenti sul territorio regionale;

Considerato altresì che l'articolo 5 del predetto Accordo prevede che i comuni, i soggetti gestori e le associazioni, dopo aver individuato i migranti disponibili ad effettuare le attività di volontariato, sottoscrivano una Convenzione sulla base di uno schema tipo allegato al medesimo Accordo;

Ritenuto di sostenere la realizzazione di progetti di inserimento sociale per cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio attraverso appositi contributi economici da attribuire ai comuni toscani che attiveranno tali iniziative;

Preso atto che su un totale di circa 2.000 migranti, la quota massima di coloro che potranno essere coinvolti nei progetti di inserimento sociale sino alla fine dell'anno corrente è stimabile indicativamente nella misura di non oltre il 50 per cento dei presenti sul territorio;

Ritenuto che il contributo sopra richiamato potrà essere erogato ai Comuni, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, nella misura massima di euro 100,00 per ogni migrante coinvolto nei progetti di inserimento sopra richiamati a copertura delle spese assicurative per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni, per eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale per l'esercizio delle attività previste nonché per l'eventuale partecipazione ad attività di orientamento e formazione necessarie affinché possano essere svolte le attività previste dai progetti di inserimento;

Ritenuto necessario per quanto sopra specificato prenotare risorse pari ad euro 100.000,00 sul capitolo 23088 del bilancio 2015 che presenta la necessaria disponibilità;

Vista la legge regionale 29/12/2014 n.87 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.12 del 12/01/2015 "Approvazione bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2015 e Bilancio gestionale Pluriennale 2015-2017";

Considerato che l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Preso atto del parere positivo espresso dal CTD nella seduta del 21.05.2015;

A voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. di approvare lo schema dell'"Accordo di Collaborazione tra la Regione Toscana, la Prefettura UTG di Firenze, ANCI Toscana, Associazioni di volontariato, Associazioni di Promozione sociale, Cooperative sociali e altri soggetti gestori delle attività di accoglienza per la realizzazione di percorsi di accoglienza e integrazione a favore dei cittadini stranieri che hanno presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale o sono in attesa della definizione del ricorso ospitati nelle strutture di accoglienza presenti sul territorio regionale", allegato 1 al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di corrispondere, previa rendicontazione delle spese sostenute, ai comuni che sottoscriveranno la Convenzione allegata all'Accordo di cui al punto 1 un contributo nella misura massima di euro 100,00 per ogni migrante coinvolto nei progetti di inserimento a copertura delle spese assicurative per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni, per eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale per l'esercizio delle attività previste, per l'eventuale attività di orientamento e di partecipazione ad attività di formazione necessarie affinché possano essere svolte le attività di volontariato previste dai progetti di inserimento;

3. di assegnare risorse pari ad euro 100.000,00 sul capitolo 23088 del bilancio 2015 che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;

4. di incaricare la struttura competente della Direzione Generale "Diritti di cittadinanza e coesione sociale" di porre in essere gli adempimenti amministrativi necessari a dare attuazione all'Accordo di Collaborazione.

Il presente atto, è pubblicato integralmente sul BURT

ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell'articolo 18 della medesima l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Allegato 1

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

REGIONE TOSCANA

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FIRENZE

ANCI TOSCANA

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE

COOPERATIVE SOCIALI E ALTRI SOGGETTI GESTORI DELLE ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA

**PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER I MIGRANTI OSPITI
NELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PRESENTI NEL TERRITORIO REGIONALE**

Firenze,

Visti

- gli articoli 14 e ss del Codice civile recanti disposizioni sulle associazioni, fondazioni e comitati;
- la legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- la legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"
- la legge 7 dicembre 2000, n.383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"
- la legge regionale 9 dicembre 2002 n. 42 "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale"
- la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 " Testo unico delle disposizioni concernenti disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 "Regolamento recante norme dia attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione";
- il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
- il decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 18 "Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta;
- la legge regionale 26 aprile 1993 n. 28 "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
- la legge regionale 8 giugno 2009 n. 29 "Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana";
- la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, protocollo n. 14290 del 27 novembre 2014 avente ad oggetto "Attività di volontariato svolte da migranti;

Premesso che:

- la legge regionale n. 41/2005 disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali volto a promuovere e garantire i diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione;
- l'art. 56 della citata l.r. 41/2005 prevede che le politiche per gli immigrati consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a favorirne l'accoglienza, prevenire e contrastare fenomeni di esclusione sociale e di emarginazione;
- l'art. 58 della medesima l.r. 41/2005 prevede altresì interventi di promozione delle reti di solidarietà sociale, di servizi di informazione, accoglienza e orientamento nei confronti di ogni forma di marginalità e di esclusione sociale;
- la legge regionale 29/2009 "Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana" afferma il primato della persona e il riconoscimento dei suoi diritti inviolabili e il rafforzamento della Società Toscana come comunità plurale e coesa, che guarda al complesso mondo delle migrazioni come ad un fattore di arricchimento e di crescita sociale ed economica;

- la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, protocollo n. 14290 del 27 novembre 2014 stimola gli enti territoriali e locali a porre in essere percorsi finalizzati a superare la condizione di passività dei migranti ospitati attraverso lo svolgimento di attività di volontariato;
- la promozione dei diritti di cittadinanza e dell'inclusione sociale dei cittadini stranieri e di tutti coloro che si trovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un valore guida per le politiche nazionali, dell'Amministrazione regionale e degli Enti Locali del territorio toscano da realizzarsi attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, del mondo del lavoro e del Terzo settore presenti sul territorio;
- attraverso lo sviluppo di adeguati processi di integrazione si favorisce la crescita della coesione sociale e si contribuisce alla prevenzione e al superamento delle cause dei conflitti e al miglioramento generale delle condizioni della sicurezza pubblica;

Considerato che

- a partire dai primi mesi dell'anno 2014 si susseguono verso il nostro paese significativi flussi migratori di cittadini stranieri provenienti dai paesi del nord e centro Africa, nonché dai paesi del Mediterraneo orientale;
- i migranti nelle more delle procedure di rito finalizzate al riconoscimento della protezione internazionale attesa la consistenza numerica sono temporaneamente accolti sull'intero territorio nazionale ed anche in Toscana presso strutture a ciò adibite dislocate sull'intero territorio regionale;
- nelle more della definizione della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale appare di grande importanza costruire percorsi di conoscenza del contesto sociale in cui i migranti vengano accolti anche attraverso attività e servizi resi in qualità di volontari a favore della collettività ospitante;
- i rappresentanti delle associazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali sottoscrittrici del presente protocollo - fermo restando quanto stabilito dalle finalità contenute nei propri Statuti – hanno manifestato la volontà di collaborare, nell'ambito dei servizi finalizzati all'integrazione, per il buon esito dell'iniziativa attraverso azioni per favorire il massimo coinvolgimento dei migranti e delle associazioni di volontariato disponibili ad accogliere i migranti come propri volontari;
- i rappresentanti locali dei territori interessati attraverso ANCI Toscana hanno manifestato la disponibilità ad individuare servizi ed attività utili alla collettività e realizzabili attraverso attività di volontariato;
- la Regione Toscana ha sempre privilegiato i momenti di partecipazione attiva da parte dei migranti ospitati e si impegna a favorire la realizzazione di progetti finalizzati all'integrazione ed alla socializzazione;
- la Prefettura di Firenze – Ufficio territoriale del Governo di Firenze, cui compete il coordinamento dei rapporti con gli enti locali a livello regionale, ha manifestato la volontà di promuovere sinergie tra tutti i soggetti interessati, anche attraverso il "Tavolo di coordinamento regionale per la governance del fenomeno migratorio", per favorire e monitorare l'impiego dei migranti in attività di volontariato;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

Art. 2 Oggetto e finalità

Le parti concordano sulla necessità di attivare una reciproca collaborazione al fine di favorire la realizzazione di percorsi educativi di accoglienza ed integrazione a favore dei migranti inseriti dalle Prefetture in strutture di accoglienza del territorio regionale gestite da soggetti individuati nell'ambito di rapporti convenzionali dalle Prefetture stesse (di seguito nominati "Soggetti gestori").

Tali percorsi dovranno permettere ai migranti di conoscere ed integrarsi nel contesto sociale che li ospita, attraverso lo svolgimento di attività di volontariato finalizzate al raggiungimento di uno scopo sociale e/o di pubblico interesse (non a fini di lucro) che consentano di acquisire un ruolo attivo, partecipe e che restituiscano loro dignità. Le attività sono svolte a favore della collettività territoriale ospitante, contribuendo a conseguire un bene e un valore di natura altamente sociale per le Comunità e per i territori in cui esse vengono realizzate. Pertanto tali attività dovranno inserirsi nei contesti di carattere civile, sociale, educativo, ambientale, sportivo e culturale, che non richiedono particolari forme di specializzazione e comunque nel rispetto delle capacità, attitudini, professionalità ed intenzioni della persona straniera migrante.

Art. 3 Requisiti per l'attività di volontariato

Le parti concordano che l'attività di volontariato di cui all'articolo 2 possono essere svolte dai cittadini stranieri, accolti dai Soggetti gestori, che:

- hanno presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale o sono in attesa della definizione del ricorso in caso di impugnativa della decisione negativa della competente Commissione territoriale;
- abbiano sottoscritto il Patto di Volontariato (secondo il modello allegato "A" al presente Accordo);
- abbiano richiesto, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo, l'adesione volontaria ad un'associazione o organizzazione di volontariato o di promozione sociale firmatarie del presente protocollo o affiliate ad un organismo rappresentativo delle predette associazioni firmatarie del presente protocollo (di seguito denominate "associazioni") secondo le regole indicate dagli statuti e dagli atti organizzativi interni.

Art. 4 Adesione all'associazione

L'adesione del migrante ad una delle associazioni è libera, volontaria e gratuita e comporta l'impegno per il migrante di rendere una o più prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale dell'organizzazione cui aderisce secondo le progettualità concordate con il comune territorialmente competente.

Art. 5 Modalità di attivazione e svolgimento dell'attività di volontariato

Le associazioni, d'intesa con il comune territorialmente competente e i Soggetti gestori individuano le attività di volontariato che possono essere svolte dai cittadini stranieri e curano

la predisposizione di un progetto descrittivo delle attività da proporre ai migranti tra quelle svolte dall'associazione stessa, dandone comunicazione alla Prefettura.

I comuni, i soggetti gestori e le associazioni dopo aver individuato i migranti disponibili ad effettuare le attività di volontariato, definiscono i propri rapporti di collaborazione attraverso la sottoscrizione di un'apposita Convenzione, secondo il modello allegato B al presente Accordo.

Ai migranti coinvolti nell'attività di volontariato dovranno essere assicurati:

- l'orientamento verso le varie attività che è possibile svolgere;
- la formazione necessaria affinché possano svolgere le attività previste;
- un'adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni;
- eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale per l'esercizio delle attività previste.

Art. 6 Impegni delle parti

Oltre a quanto già previsto negli articoli precedenti, le parti sottoscrittrici si impegnano a dare attuazione al presente protocollo secondo le seguenti modalità.

La Regione, Anci Toscana, le associazioni e i soggetti gestori delle attività di accoglienza – anche attraverso le proprie organizzazioni rappresentative - si impegnano a favorire la reciproca collaborazione ed a promuovere azioni finalizzate al maggior coinvolgimento possibile di istituzioni e altre associazioni per la realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo.

I soggetti gestori delle strutture di accoglienza si impegnano ad individuare tra tutti i soggetti ospitati presso le proprie strutture le persone migranti disponibili a svolgere attività di volontariato.

Le associazioni si impegnano altresì ad attivarsi per lo svolgimento delle attività di volontariato da parte dei migranti secondo quanto previsto dall'articolo 5 ed in particolare di assicurare ai migranti coinvolti nelle attività di volontariato quanto previsto dal medesimo articolo 5, ultimo capoverso.

Le associazioni garantiscono inoltre la presenza di un referente che affianchi e coordini i soggetti volontari nelle attività previste, nonché curi la verifica costante delle attività e la predisposizione di report periodici da trasmettere ai soggetti interessati.

La Prefettura competente si impegna affinché, anche attraverso l'ausilio dei mediatori culturali, siano fornite a seguito della comunicazione di cui all'articolo 5 adeguate informazioni ai migranti presenti nel territorio relativamente alla disponibilità di posti per lo svolgimento di attività di volontariato.

Art. 7 Coordinamento, monitoraggio e promozione delle attività

Il monitoraggio e la verifica dell'attuazione del presente protocollo, nonché il confronto e lo scambio di informazioni e per la promozione di strategie di intervento congiunte e la valorizzazione e la definizione di buone prassi sono svolte nell'ambito del "Tavolo di coordinamento regionale" per la governance del fenomeno immigratorio e di prima accoglienza, operante in attuazione dell'Intesa approvata in Conferenza Unificata in data 12 settembre 2012. Al Tavolo possono essere invitati a partecipare anche rappresentanti del Terzo Settore ed in particolare i rappresentanti delle associazioni e dei soggetti firmatari del presente atto.

La Prefettura, la Regione ed i comuni potranno in ogni caso assumere ogni iniziativa finalizzata al monitoraggio nonché alla corretta applicazione del presente atto.

Art. 8

Impegni finanziari

Le risorse finanziarie connesse all'attuazione delle attività di volontariato oggetto del presente Accordo sono previste nell'importo massimo di euro 100.000,00.

Tale importo sarà erogato, a titolo di rimborso delle spese previa rendicontazione delle medesime, da parte della Regione Toscana ai Comuni che attiveranno la realizzazione dei progetti di inserimento sociale dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio, nella misura massima di euro 100,00 per ogni migrante, per la copertura delle spese specificate all'articolo 5 ultimo capoverso.

L'impegno e l'erogazione delle risorse da parte della Regione, sono comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Art. 9

Durata

La durata del Protocollo è stabilita in un anno decorrente dalla data di sottoscrizione, fermo restando la possibilità di rinnovo da definirsi concordemente tra le parti.

Art. 10

Adesioni successive

Il presente Protocollo è aperto alla più ampia adesione di altre associazioni e soggetti gestori e/o loro rappresentanze regionali anche successivamente alla sottoscrizione di cui all'articolo 9. La gestione del protocollo con riferimento alle eventuali adesioni successive è affidato alla Regione Toscana, alla quale dovranno essere inoltrate le richieste di adesione.

La Regione Toscana comunicherà agli altri sottoscrittori le adesioni intervenute successivamente.

Art. 11

Modifiche ed integrazioni

Eventuali modifiche al presente protocollo dovranno essere concordate tra le parti sottoscrittrici attraverso l'approvazione e la sottoscrizione di un successivo atto integrativo.

Regione Toscana _____

Prefettura di Firenze _____

ANCI Toscana _____

Associazioni di volontariato _____

Associazioni di Promozione sociale _____

Cooperative sociali _____

Altri soggetti gestori delle attività di accoglienza _____

Allegato A**PATTO DI VOLONTARIATO**

Io sottoscritto _____ nato a _____ in _____
il _____

attualmente ospitato presso la struttura sita in _____

con l'assistenza di un mediatore culturale**DICHIARO**

1. di aver presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale in data _____ (o di essere in attesa della definizione del ricorso a seguito di impugnativa della decisione negativa della competente Commissione territoriale);
2. di voler continuare in un percorso di integrazione al fine di conoscere questo contesto sociale, anche attraverso un'attività di volontariato da rendere a favore della collettività che mi ospita;
3. di aver deciso di aderire, in maniera LIBERA E VOLONTARIA, ad un'associazione di volontariato o di promozione sociale;
4. di impegnarmi a rendere una o più prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, secondo le indicazioni che mi saranno date dall'associazione di volontariato o di promozione sociale a cui ho aderito e dal tutor che seguirà il corretto svolgimento delle attività che mi saranno richieste;
5. di essere consapevole che l'attività svolta non costituisce attività lavorativa e pertanto non comporta compensi né diretti né indiretti.

Lì, _____

Il Sottoscritto

Il Mediatore culturale

Allegato B**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
NELL'AMBITO DI PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIALE PER I MIGRANTI NEL
COMUNE DI _____**

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno del mese di, in

TRA

Il Comune di _____, rappresentato da _____

e

il Soggetto gestore della struttura di accoglienza _____

e

l'Associazione _____ di _____ Volontariato
_____, con sede in
_____, n. ____, iscritta al Registro Regionale del Volontariato
C.F.nella persona del Sig. _____ in qualità di _____
dell'Associazione a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie

o

l'Associazione _____ di _____ Promozione Sociale
_____, con sede in
_____, n. ____, iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale, C.F. _____ nella persona del Sig.
_____ in qualità di _____ dell'Associazione a ciò autorizzato in
forza delle norme statutarie

Visti

- gli articoli 14 e ss del Codice civile recanti disposizioni sulle associazioni, fondazioni e comitati;
- la legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 " Testo unico delle disposizioni concernenti disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero",
- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 "Regolamento recante norme dia attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione";
- il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

- il decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 18 "Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta;
- la legge regionale 9 dicembre 2002 n. 42 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";
- la legge regionale 26 aprile 1993 n. 28 "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
- la legge regionale 8 giugno 2009 n. 29 "Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana";
- l'Intesa sull'attuazione del Piano nazionale accoglienza approvata il 10 luglio 2014 in Conferenza Unificata;
- la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, protocollo n. 14290 del 27 novembre 2014 avente ad oggetto "Attività di volontariato svolte da migranti";

PREMESSO CHE

- la promozione dei diritti di cittadinanza e dell'inclusione sociale dei cittadini stranieri e di tutti coloro che si trovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un valore guida per le politiche nazionali, dell'Amministrazione regionale, dell'Amministrazione Comunale e degli Enti Locali del territorio toscano da realizzarsi attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, del mondo del lavoro e del Terzo settore presenti sul territorio;
- attraverso lo sviluppo di adeguati processi di integrazione si favorisce la crescita della coesione sociale e si contribuisce alla prevenzione e al superamento delle cause dei conflitti e al miglioramento generale delle condizioni della sicurezza pubblica;
- l'evoluzione dei fenomeni migratori connessa anche ai mutamenti nello scenario internazionale, richiede il continuo adeguamento delle strategie di accoglienza da sviluppare nei territori;

CONSIDERATO CHE

- sul territorio nazionale è in atto da alcuni anni un costante e consistente flusso di migranti per i quali è talvolta necessario attivare immediate forme di accoglienza;
- in particolare lo sbarco sulle coste italiane di migliaia di cittadini provenienti da paesi asiatici, africani, nordafricani ha determinato una vera emergenza umanitaria;
- il fenomeno ha raggiunto, in quest'ultimo periodo dimensioni particolarmente preoccupanti per numero di arrivi per i quali è estremamente difficile rispondere adeguatamente alla loro accoglienza;
- la misura del fenomeno ha determinato la necessità di attivare azioni di carattere straordinario ed urgente al fine di predisporre strutture capaci di assicurare assistenza umanitaria alle persone arrivate in condizioni di assoluta precarietà;
- sul territorio comunale sono presenti migranti ospiti delle seguenti strutture di accoglienza _____;

RICHIAMATA

- la deliberazione di Giunta regionale _____ con la quale è stato approvato l'Accordo di Collaborazione per la realizzazione di attività di volontariato per i migranti ospiti nelle strutture di accoglienza presenti nel territorio regionale e la presente Convenzione;

RICHIAMATO

- l'atto comunale n. _____ del _____ con il quale si è provveduto ad approvare lo schema di "Convenzione per la realizzazione di attività di volontariato nell'ambito di progetti di inserimento sociale per i migranti".

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di _____ il Soggetto Gestore _____ e l'Associazione _____, per la realizzazione di un progetto di inserimento sociale che attraverso attività di volontariato svolta in ambiti di utilità sociale e di pubblico interesse possa arricchire la conoscenza del territorio e migliorare l'integrazione nella comunità dei migranti che abbiano:

- presentato di istanza per il riconoscimento della protezione internazionale o siano in attesa della definizione del ricorso in caso di impugnativa della decisione negativa della competente Commissione territoriale;
- sottoscritto il Patto di volontariato;
- richiesto liberamente e volontariamente l'adesione ad un'associazione di volontariato o di promozione sociale firmataria dell'Accordo di Collaborazione tra Prefettura di Firenze, Regione Toscana, Anci Toscana di cui alla delibera di Giunta regionale _____ o affiliata ad un organismo rappresentativo firmatario del medesimo accordo secondo le regole indicate dagli statuti e dagli atti organizzativi interni.

Le attività di volontariato proposte ai migranti sono quelle contenute nel PROGETTO, allegato A alla presente convenzione quale sua parte integrante e sostanziale, che l'Associazione si impegna a realizzare.

Il progetto intende favorire percorsi di accompagnamento e inclusione sociale e si pone quale obiettivo da raggiungere:

ART. 2 – SOGGETTI DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto ai cittadini stranieri provvisoriamente ospiti della struttura di pronta accoglienza _____ del Comune di _____ in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1.

Il presente progetto si esplica a favore di:

| | | |
|-------|--------------|----------|
| _____ | nato a _____ | il _____ |
| _____ | nato a _____ | il _____ |
| _____ | nato a _____ | il _____ |
| _____ | nato a _____ | il _____ |
| _____ | nato a _____ | il _____ |

Eventuali integrazioni o modifiche dei soggetti coinvolti nel progetto che si rendano necessarie nel corso della presente convenzione saranno proposte con lettera dell'Associazione al Comune di _____, che, qualora ne sussistano le condizioni, comunicherà il proprio assenso.

ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto con le modalità ed entro i termini previsti dal progetto presentato dall'Associazione. L'Associazione dovrà quindi svolgere esclusivamente le attività previste dal progetto allegato alla presente convenzione, astenendosi dall'effettuare altre

prestazioni non previste. Dovranno essere rispettati gli orari di inizio e fine attività previsti dal progetto e le date di inizio e fine progetto. E' necessario che siano condivise con il volontario le finalità dell'attività svolta e descritta al volontario affinché il medesimo sia informato prima dell'inizio sulle attività da effettuare. Dovrà essere garantito da parte dell'Associazione un monitoraggio costante del percorso intrapreso.

L'Associazione concorderà con il gestore della struttura di accoglienza modalità e orari delle attività di volontariato degli ospiti.

E' facoltà delle parti interrompere in qualsiasi momento l'attività concordata di cui al progetto allegato con le modalità di cui al successivo articolo 12.

Nel caso di sospensioni dell'attività dovute a qualsiasi causa l'Associazione è tenuta a darne immediata comunicazione al soggetto gestore del centro di accoglienza ed al Comune.

L'attività è prevista di in una fascia oraria massima dalle ore 7.00 alle ore 19.00. Rimane facoltà dell'Associazione, previo accordo con il Comune, concordare altre fasce orarie che dovranno comunque essere motivate e comunicate al Comune, al soggetto gestore e all'ospite.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività. L'Associazione si impegna altresì a comunicare eventuali cambiamenti sulle modalità di svolgimento delle attività stesse.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Associazione si impegna a:

- a) organizzare le attività proposte nel progetto;
- b) affiancare un referente al soggetto volontario che coordini lo svolgimento dell'attività garantendo inoltre adeguata formazione al soggetto volontario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto;
- c) redigere un report finale contenente il resoconto dell'attività svolta da trasmettere al comune ed alla Prefettura;
- d) provvedere alle coperture assicurative del migrante volontario contro infortuni e responsabilità civile verso terzi sollevando il Comune di _____ da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente convenzione così come previsto dall'art. 4 comma 1 e art. 7 comma 3, della legge n. 266/1991 e dall'articolo 30 della legge 383/2000;
- e) mettere a disposizione del volontario eventuale vestiario, attrezzature e quant'altro necessario nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
- f) garantire la disponibilità di propri volontari/collaboratori per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione;
- g) svolgere l'attività di cui alla presente convenzione con piena autonomia organizzativa e gestionale e a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore.

ART. 5 - GLI OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- a. attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nel progetto promuovendo la reciproca collaborazione;
- b. assicurare il monitoraggio complessivo della realizzazione di quanto previsto dalla presente convenzione e di trasmettere alla Regione Toscana e alla Prefettura competente i dati inerenti il numero dei profughi impegnati in attività di volontariato, nonché la tipologia di attività svolta.

ART. 6 – PRIVACY

Il Comune di _____ comunica i dati personali dei soggetti ospiti del centro di accoglienza e disponibili allo svolgimento di attività di volontariato all'Associazione, che è tenuta ad osservare gli obblighi imposti dal Codice di protezione dei Dati personali di cui al D. Lgs 196/2003. Il personale ed i volontari dell'Associazione sono tenuti a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività da loro svolte con i migranti coinvolti nel progetto.

I dati comunicati dal Comune sono affidati alla persona che in base all'organizzazione delle Associazioni ha le funzioni di Titolare ai sensi del Codice, il quale è tenuto a trattare i dati nel rispetto delle norme del Codice stesso, con particolare riferimento ai seguenti obblighi:

- a. Il Titolare ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza; deve darsi un'organizzazione interna per garantire che le operazioni di trattamento siano fatte da persone nominate per iscritto ed istruite, nonché per garantire il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Codice;
- b. I dati comunicati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo per operazioni che rientrano nell'attività stessa;
- c. I dati non devono essere manipolati illegittimamente. Se necessario debbono essere aggiornati. Debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento. Possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente convenzione. Debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal Codice. Debbono essere conservati nelle forme previste dal Codice stesso;
- d. L'Associazione deve inoltre garantire il rispetto dei principi previsti dal Codice di protezione dei dati personali, quali adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità previste nella presente Convenzione.

ART. 7 – SPESE RIMBORSABILI

Il Comune riconosce, a titolo di rimborso, la copertura delle spese complessivamente sostenute per l'attività di volontariato di cui alla presente Convenzione svolta dai migranti. In particolare per le spese di cui all'articolo 5 ultimo capoverso dell'Accordo di Collaborazione (spese assicurative contro infortuni e responsabilità civile verso terzi, spese per eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale, per la partecipazione ad eventuali attività di formazione necessarie), nonché ogni altra spesa direttamente connessa alla realizzazione dei progetti di cui alla presente Convenzione, nella misura massima di euro _____ a persona.

ART. 8 – PAGAMENTI E CONTROLLI

La richiesta di rimborso dovrà essere effettuata da parte dell'Associazione sulla base delle spese sostenute di cui all'articolo 7 e supportata da documentazione giustificativa dei costi. Il rimborso sarà effettuato dal Comune di _____ entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso da parte dell'Associazione e previa verifica, se dovuta, della regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva). L'Associazione s'impegna a trasmettere al Comune di _____ i dati utili agli enti previdenziali per il rilascio del D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva), previsto dalla seguente normativa: L. n. 266/2002, Circolare INAIL n. 7/2008, Circolare del Ministero del lavoro n. 5/2008 e determina dell'Autorità dei Contratti Pubblici n. 1 2010.

ART. 9 – DURATA

La presente convenzione ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e avrà validità fino al _____ e potrà essere rinnovata o prorogata nei termini di legge.

ART. 10 – INADEMPIENZE E RECESSO

Il Comune di _____ procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, segnalando eventuali rilievi alle Associazioni le quali dovranno adottare i necessari interventi.

Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate dal Comune di _____ per iscritto entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'Associazione adotta i provvedimenti necessari. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, il Comune di _____ ha la facoltà di recedere dalla convenzione, comunicandolo per iscritto all'Associazione stessa.

Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l'Associazione potrà recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso cancella gli eventuali diritti per servizi non ancora erogati e non estingue gli oneri eventualmente contratti in forza della stessa convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di _____

Ente Gestore struttura di accoglienza _____

Associazione di volontariato _____